



24354-23

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

ELISABETTA ROSI	- Presidente -	Sent. n. sez. 7/2023
ANGELO MATTEO SOCCI	- Relatore -	UP - 09/01/2023
ANDREA GENTILI		R.G.N. 30270/2022
ANTONELLA DI STASI		
LUCA SEMERARO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato ; (omissis)


avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

L'avv. (omissis) si riporta ai motivi.



Angelo Matteo Socci

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto - con sentenza del 17 giugno 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Taranto del 16 marzo 2021 che aveva condannato (omissis) (omissis) alla pena di anni uno di reclusione relativamente al reato di cui all'art. 5, d. lgs. 74 del 2000 (Iva evasa per euro 81330,48, Irpef per euro 87543,00); reato commesso il (omissis)

2. L'imputato propone ricorso in cassazione, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Violazione di legge (art. 5 d. lgs. 74/2000, 42, 43 cod. pen., 27, 53 costituzione e 2, settimo comma, d.P.R. 322 del 1998); assenza del dolo specifico e del danno erariale.

Invero la dichiarazione è stata presentata il 19 gennaio 2017 per l'anno di imposta 2012, prima della notifica dell'avviso di accertamento avvenuto il 20 agosto 2017. Questo dimostra la buona fede del contribuente che, peraltro, aveva cessato la sua attività di impresa il (omissis) Si tratta di un ritardo non punibile e, comunque, irrilevanti sono le considerazioni della Corte di appello sull'omesso pagamento delle imposte, in quanto il reato si configura solo per la mancata presentazione della dichiarazione non per il mancato adempimento dei pagamenti. La dichiarazione, infatti, anche se tardiva è titolo idoneo per la riscossione delle imposte.

La prova del dolo specifico dovrebbe essere rigorosa e non può essere desunta dalla semplice mancata presentazione della dichiarazione (Sez. 3, n. 36474/2019).

La presentazione della dichiarazione, anche se tardiva, è prova della buona fede e dell'intenzione dell'imputato di voler pagare le imposte.

2. 2. Violazione di legge (art. 5 d. lgs. 74 del 2000, 42, 43 cod. pen., 27, 53 costituzione e 2, settimo comma, d.P.R. 322 del 1998).



Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'accertamento del superamento della soglia di punibilità.

Al fine del calcolo dell'imposta evasa devono considerarsi i costi sostenuti per la produzione del reddito. Dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate emergono con chiarezza le poste passive non considerate, tanto da non far superare le soglie di punibilità previste dalla norma.

Per l'IVA risulta che nel 2012 sono state poste in essere operazioni passive per euro 167.815,00 (di cui per IVA 35.241,15); detraendo tale somma l'imposta evasa sarebbe di euro 46.089,00 al di sotto della soglia di punibilità.

Per l'IRPEF i costi fisiologici dell'impresa vanno comunque detratti, come specificato dettagliatamente nella consulenza di (omissis) (omissis): non valutata adeguatamente dalla sentenza impugnata.

L'omessa considerazione di tutti i costi rende non corretta la determinazione dell'imposta evasa; per il principio del favor rei si deve, pertanto, ritenere non superata la soglia di punibilità.

2. 3. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.). Il danno erariale in considerazione della presentazione tardiva della dichiarazione risulta minimo. Comunque, l'evasione sarebbe molto vicina (se non addirittura sotto) alla soglia di punibilità. Non risultano sussistenti altre cause di non applicabilità della particolare tenuità del fatto.

2. 4. Violazione di legge e vizio della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti alle aggravanti e per la mancata eliminazione della recidiva. La Corte di appello ha motivato in maniera assertiva e con clausole di stile, circa il rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva e dell'esclusione della recidiva.

La condanna ad un anno di reclusione risulta eccessiva. La decisione avrebbe dovuto valutare il minimo allarme sociale, la distanza nel tempo del fatto (al 2012/2013), la successiva

presentazione della dichiarazione, la cessazione dell'attività al 31 dicembre 2012, il corretto comportamento processuale del ricorrente, l'assenza di ulteriori fatti per reati tributari e l'età adulta dell'imputato (54 anni) in considerazione anche della crisi economica per il covid.

La recidiva andava esclusa in considerazione dei precedenti penali dell'imputato e del fatto che il reato in contestazione (art. 5 d. lgs. 74 del 2000) non incide sulla sua capacità a delinquere e sulla pericolosità.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e per genericità, peraltro articolato in fatto con la riproposizione degli stessi argomenti dell'appello.

La sentenza impugnata (e già la decisione di primo grado, in doppia conforme), con motivazione adeguata, immune da contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva come la successiva presentazione della dichiarazione è sicuramente da valutare per la sussistenza del dolo specifico d'evasione in quanto non riporta neanche la maggiore entrata dell'anno 2012 (incasso di 310.000,00 euro da (omissis) conseguentemente per la sentenza impugnata la mancata presentazione della dichiarazione non è stata causata da dimenticanza ma dalla volontà specifica di evadere le imposte. Somme mai versate anche dopo la tardiva presentazione della dichiarazione. Il mancato versamento delle somme non viene valutato per la sussistenza oggettiva del reato (come rappresentato dal ricorrente nel ricorso in cassazione), ma per la prova del dolo specifico.

4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata rileva che mai l'imputato ha indicato quali sarebbero i costi da dedurre, che, all'esito della loro valutazione, non

farebbero superare la soglia di punibilità. Infatti, i costi non contabilizzati possono essere valutati solo in presenza di specifiche allegazioni fattuali: "In tema di reati tributari, al fine di determinare l'ammontare della imposta evasa, il giudice deve operare una verifica che, pur non potendo prescindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fiscale, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, con la conseguenza che i costi deducibili non contabilizzati vanno considerati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza. (Fattispecie relativa a bancarotta cd. fiscale, in cui la Corte ha respinto l'eccezione difensiva di inesatta determinazione dei debiti tributari causativi del dissesto, dovuta alla mancata valutazione dei costi deducibili, per essere gli stessi non ricostruibili a causa dell'omessa tenuta delle scritture contabili e dell'assenza di ulteriori elementi dimostrativi dei relativi esborsi" (Sez. 5 - , Sentenza n. 40412 del 13/06/2019 Ud. (dep. 02/10/2019) Rv. 277120 - 01).

La sentenza rileva come per l'IVA non sussiste la prova del pagamento dell'imposta per le fatture passive: "non risulta in atti prova di versamento dell'imposta per operazioni passive eventualmente effettuate". Per l'IRPEF la decisione evidenzia come i costi sono stati già considerati nei calcoli dell'imposta evasa che risulta, pertanto, superiore alla soglia di punibilità prevista dalla norma.

Il ricorso non si confronta con tale specifica motivazione ma ribadisce acriticamente il motivo dell'appello, senza prospettazioni specifiche sull'ammontare dei costi e senza indicazioni concrete. Il ricorso si appalesa, quindi, generico ed in fatto, con enunciati solo teorici, e vaghi, senza riferimenti alle concrete prove dell'istruttoria dibattimentale, specificamente indicate nella sentenza impugnata.

A solo scopo di completezza si deve anche rilevare che la sentenza impugnata ha analizzato anche la consulenza di parte e non l'ha ritenuta sufficiente - con valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità - per la determinazione dell'imposta al di sotto della

soglia di punibilità, per il ragionamento giuridico sulla deduzione dei costi, non documentati.

5. Manifestamente infondati gli ulteriori motivi sulla particolare tenuità del fatto e sul trattamento sanzionatorio (art. 62 bis e recidiva).

La sentenza impugnata adeguatamente motiva sulla particolare tenuità del fatto rilevando come si discute di plurime evasioni per importi complessivi rilevantissimi, per l'Irpef di euro 37543,00 sopra la soglia di punibilità.

Per la recidiva e per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche la decisione rileva, con motivazione adeguata, come il ricorrente ha una serie di precedenti penali molto gravi che denotano "trattarsi di persona pervicacemente dedita al delitto (precedenti per furti, già da minorenni, estorsioni, armi, sequestro di persona, riciclaggio, ricettazione ecc.). Il riferimento alla crisi economica per il covid, rileva la sentenza impugnata, non risulta pertinente in quanto l'anno di imposta è il 2012. Anche l'età non risulta determinante per l'attenuazione della pena (soli 54 anni). Peraltro, rileva la decisione come la pena è stata determinata nel suo minimo edittale. La condotta processuale nemmeno risulta così rilevante in quanto l'imputato si è limitato a fornire l'avviso di accertamento, comunque altrimenti riscontrabile.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9/01/2022

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Elisabetta ROSI

